

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 26 a iniziativa dei Consiglieri Nobili, Vitri, Mancinelli, Mangialardi, Catena, Cesetti, Piergallini, Seri, Mstrovincenzo, Ruggeri e Caporossi

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2012, N. 5
(DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO).
RAFFORZAMENTO DELL'INCLUSIONE SOCIALE E
DELLA PREVENZIONE DELLA SALUTE ATTRAVERSO LO SPORT**

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge interviene sulla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero) al fine di consolidare, in modo organico, il ruolo della pratica sportiva e motorio-ricreativa quale fattore di promozione della salute e strumento di prevenzione, con particolare riferimento al contrasto della sedentarietà e alla diffusione di stili di vita attivi.

L'intervento normativo assume una prospettiva trasversale e intersetoriale: lo sport viene considerato non soltanto come ambito di politica sportiva in senso stretto, ma come determinante di salute che richiede coerenza e coordinamento tra politiche sportive, sanitarie (prevenzione), sociali ed educative. In tale cornice, le misure previste mirano a rendere effettivo l'accesso alla pratica sportiva soprattutto laddove l'ostacolo economico, logistico o funzionale produce, in concreto, esclusione e quindi disuguaglianze di salute.

La proposta introduce un insieme coordinato di disposizioni volte a:

1. potenziare l'accesso alla pratica sportiva e motorio-ricreativa delle persone in condizioni di fragilità, in una logica di equità nell'accesso quale presupposto per l'efficacia preventiva;
2. strutturare lo sport come componente riconoscibile della programmazione regionale per la prevenzione e la promozione della salute, valorizzando azioni integrate su base territoriale;
3. favorire l'uso extrascolastico degli impianti sportivi scolastici, considerati infrastrutture di prossimità idonee a sostenere la partecipazione continuativa alle attività motorie, con attenzione alle spese vive e all'accessibilità;
4. rafforzare il sistema informativo regionale in materia di impiantistica sportiva, con focus sulle palestre scolastiche, quale base conoscitiva per politiche di prevenzione fondate su dati aggiornati.

La trasversalità dell'intervento si realizza principalmente attraverso:

1. l'introduzione di un Programma regionale per lo sport inclusivo e la salute come sede stabile di raccordo tra settori (sport, sociale, scuola, sanità/prevenzione);
2. l'adozione di misure di accesso (Buono sport) che, rimuovendo barriere economiche, rendono praticabile la finalità preventiva in modo "universalistico-selettivo", orientato alle fasce di maggiore vulnerabilità;
3. la costruzione di una filiera attuativa che coinvolge enti locali, istituzioni scolastiche, associazionismo sportivo ed enti del Terzo settore e, per gli obiettivi di prevenzione, il sistema sanitario regionale, così da trasformare l'attività motoria in intervento di comunità e non in iniziativa episodica;
4. l'integrazione tra leve materiali (impianti, accessibilità, costi di funzionamento, logistica/trasporto) e leve immateriali (programmazione, catalogo/corsi, standard, monitoraggio), in modo da rendere la prevenzione concretamente esigibile.

Struttura della proposta

La proposta di legge si compone di 7 articoli.

Articolo 1

Modifica l'articolo 7 (Programma annuale), prevedendo che il Programma annuale individui azioni attuative specifiche del Programma regionale per lo sport inclusivo e la salute e delle misure connesse (Buono sport, palestre scolastiche aperte, Fondo spese vive, contributi trasporto), così da rendere strutturale e verificabile l'attuazione.

Articolo 2

Modifica l'articolo 9 (Sistema informativo) introducendo un focus specifico sull'impiantistica sportiva scolastica, prevedendo integrazione e aggiornamento dati (disponibilità oraria extrascolastica, accessibilità, caratteristiche tecniche, indicatori di consumo energetico) e interoperabilità con banche dati nazionali, quale base per politiche fondate su evidenze e per una programmazione più efficace degli interventi.

Articolo 3

Introduce un nuovo Capo III bis “Sport, inclusione sociale e prevenzione della salute”, inserendo un pacchetto organico di nuove disposizioni (articoli 11 bis, 11 ter, 1 quater, 11 quinques, 11 sexies, 11 septies).

Art. 11 bis: istituisce il Programma regionale per lo sport inclusivo e la salute, come ambito prioritario della programmazione (Piano e Programma annuale già previsti dalla legge regionale), e come sede di coordinamento tra politiche sportive, sociali, educative e sanitarie/preventive, prevedendo azioni contro sedentarietà e disuguaglianze di accesso, con iniziative territoriali integrate.

Art. 11 ter: introduce il Buono sport regionale quale misura di accesso finalizzata a rimuovere ostacoli economici, con priorità per minori (6-18 anni) e persone con disabilità, secondo soglie di Isee e criteri definiti annualmente; la misura privilegia modalità tracciabili e, di regola, il pagamento diretto ai soggetti erogatori.

Art. 11 quater: disciplina accreditamento dei soggetti erogatori e istituzione di un catalogo regionale dei corsi/attività aderenti al Buono sport, per trasparenza e monitoraggio, introducendo obblighi minimi in materia di inclusione, non discriminazione, tutela dei minori e tracciabilità.

Art. 11 quinques: promuove “Palestre scolastiche aperte”, demandando alla Giunta l'approvazione di linee guida e schemi-tipo di convenzione per regolamentare uso extrascolastico, sicurezza, assicurazioni, pulizia/ripristino, tutela delle attività didattiche, criteri di trasparenza e rotazione, priorità a progetti inclusivi e accessibilità.

Art. 11 sexies: istituisce un Fondo regionale per sostenere, nei limiti delle risorse disponibili, le spese vive di funzionamento connesse all'apertura extrascolastica (utenze, riscaldamento, custodia, pulizie), legando il sostegno a ore effettive, impegni su tariffe sociali/accesso gratuito per beneficiari e requisiti di accessibilità, favorendo anche efficientamento energetico.

Art. 11 septies: prevede contributi per l'acquisto di automezzi destinati al trasporto in sicurezza di atleti e materiale sportivo, per rimuovere ostacoli logistici alla partecipazione (minorì, persone con disabilità, aree interne), con percentuali e massimali definiti e con vincoli di destinazione d'uso e controlli, nel rispetto delle regole sugli aiuti di Stato.

Articolo 4

Interviene sull'articolo 25 (Fondo unico per lo sport) prevedendo la possibilità di individuare linee di finanziamento dedicate (parte corrente e conto capitale) alle misure di inclusione e prevenzione.

Articolo 5

Inserisce la clausola valutativa (articolo 25 bis) che impegna la Giunta regionale a trasmettere annualmente una relazione con indicatori minimi: beneficiari del Buono sport e distribuzione territoriale/fasce Isee; convenzioni e ore di apertura delle palestre; utilizzo del Fondo spese vive; stato aggiornamento dati; contributi per trasporto, importi e distribuzione.

Tale clausola rafforza l'efficacia della legge perché consente al Consiglio-Assemblea legislativa regionale di misurare risultati, correggere criticità e rendere trasparente l'impiego delle risorse.

Articolo 6

Detta disposizioni attuative e transitorie: stabilisce il termine di centottanta giorni per l'adozione di linee guida e schemi-tipo relativi alle palestre scolastiche aperte; inoltre prevede che le misure possano essere avviate anche in via sperimentale su ambiti territoriali prioritari individuati mediante indicatori (fragilità sociale, povertà educativa, carenza impiantistica, aree interne), sempre nel rispetto degli stanziamenti di bilancio.

Articolo 7

Reca la clausola di invarianza finanziaria, specificando che dall'attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e che eventuali ulteriori risorse possono essere reperite su fondi europei e statali, nei limiti delle rispettive disponibilità e degli stanziamenti annuali

Considerazioni conclusive

La proposta di legge mira a trasformare la pratica sportiva e motorio-ricreativa in una leva strutturale di prevenzione e inclusione, rendendo più omogeneo e capillare l'accesso alle attività sul territorio, con particolare attenzione alle fasce sociali più vulnerabili. L'insieme delle misure, integrato nella programmazione regionale e accompagnato da sistemi informativi e da una clausola valutativa, persegue l'obiettivo di politiche pubbliche più efficaci, trasparenti e misurabili, valorizzando infrastrutture di prossimità (in particolare le palestre scolastiche) e rimuovendo barriere economiche e logistiche che oggi impediscono a molte persone di praticare attività fisica in modo continuativo.

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA
(articolo 84 del Regolamento interno)

Elementi idonei a suffragare la neutralità o invarianza finanziaria

<p>CLAUSOLA DI NEUTRALITA' O INVARIANZA FINANZIARIA</p> <p>La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari o minori entrate a carico del bilancio regionale.</p>	<p>Eventuali ulteriori risorse destinate alle finalità della presente legge possono essere reperite nell'ambito dei fondi europei e statali, nei limiti delle rispettive disponibilità e degli stanziamenti iscritti annualmente nel bilancio regionale.</p>
---	--